Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 251 del 27 ottobre 2001 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 27 ottobre 2001 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 242

UNIVERSITÀ «G. D’ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 28 settembre 2001.

Modificazioni allo statuto.

SOMMARIO

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 28 settembre 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

VISTA la Legge n.590 del 14 agosto 1989 che ha istituito tra l'altro questa Università statale;
VISTA la Legge n.168 del 09 maggio 1989 ed in particolare l'articolo 6;
VISTO il proprio decreto n. 350 del 21 febbraio 1996 pubblicato sulla G.U.n.66 del 19 marzo 1996 con il quale è stato emanato lo Statuto dell'Ateneo;
VISTI i propri decreto n. 455 del 2 aprile 1998, pubblicato sulla G.U.n.91 del 20 aprile 1998 e n.527 del 12.05.2000, pubblicato sulla G.U.n.130 del 06.06.2000, con i quali sono state apportate modificazioni al suddetto Statuto;
VISTO in particolare l'art.120 dello Statuto predetto;
VISTE le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 22.05.2001 e 18.05.2001, relative ad ulteriori modifiche dello Statuto dell'Ateneo;
VISTA la nota prot.n.6509 del 13.06.2001 con la quale sono state inviate al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca le suddette proposte di modifica statutaria, per le procedure di controllo di cui all'art.6 della L.168/89;
VISTO il DM 03.08.2001, trasmesso con nota del MIUR-URST, SAUS, Uff.I, prot.n.2342 del 03.08.2001, emanato ai sensi dell'art.6, comma 10 della citata L.168/1989;
VISTE le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 14.09.2001 e 25.09.2001,

DECRETA

ART.1 - Lo Statuto dell'Ateneo, pubblicato sulla G.U. n.66 del 19.03.1996 e successivamente modificato con i provvedimenti indicati in premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Il titolo, recante nel vigente Statuto la dicitura "STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "GABRIELE D'ANNUNZIO" – CHIETI", assume nel nuovo Statuto la seguente:

"STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "GABRIELE D'ANNUNZIO" CHIETI-PESCARA"

L'ART.6 del vigente Statuto è abrogato.

L'ART.7 del vigente Statuto assume, nel testo dello Statuto risultante dalle modificazioni ed integrazioni di cui alla presente deliberazione e di seguito denominato "nuovo Statuto", il numero 6. In tale articolo dopo il 2° comma è aggiunto il seguente: **"L'Università può promuovere iniziative volte ad agevolare la formazione di studenti lavoratori, anche mediante insegnamento a distanza".**

Gli articoli dall'8 al 13 del vigente Statuto sono abrogati.

Nel nuovo Statuto, dopo l'art.6, è inserito il seguente nuovo articolo che assume il numero 7:

"ART. 7

L'Università è legittimata a porre in essere ogni atto negoziale, anche a titolo oneroso, idoneo al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e compatibile con la salvaguardia del proprio prestigio, ivi compresi gli atti di costituzione o di adesione ad organismi associativi e consortili, anche di diritto privato, compatibilmente con la legislazione vigente, nonché di costituzione e di partecipazione a fondazioni e a società di capitale, sia in Italia, sia all'estero. Eventuali dividendi o utili spettanti all'Ateneo vanno destinati a finalità istituzionali.

Nell'esercizio della propria capacità giuridica e con le modalità previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, l'Università può in particolare:
- accettare transazioni in qualunque campo e per qualsiasi importo;
- stipulare contratti che prevedano la concessione di fidejussioni ed il pagamento di penalità di ammontare massimo, definito nei limiti fissati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- utilizzare i propri marchi in proprio o concederne a terzi la licenza d'uso, a titolo gratuito od onerose, nonché acquisire o concedere spazi pubblicitari, fatto salvo il decoro dell'ateneo.
I relativi eventuali proventi saranno disciplinati nell'atto convenzionale, ovvero nel contratto."

L'ART 14 del vecchio Statuto assume nel nuovo Statuto il numero 8.
In tale articolo, al quarto comma, è soppressa la dicitura "del personale universitario anche attraverso la predisposizione delle strutture necessarie" ed in luogo di essa è inserita la seguente **"per il personale universitario, anche predisponendo le strutture necessarie e favorisce, inoltre, le attività sociali, culturali, sportive e ricreative del proprio personale e degli studenti, attraverso servizi adeguati ed eventuali contribuzioni".**
In tale articolo, dopo il suddetto quarto comma, sono inseriti gli ulteriori seguenti cinque commi:

L'Università può promuovere ed organizzare attività culturali e formative per terzi, anche mediante convenzioni ovvero promozione di consorzi con soggetti pubblici e privati ed organizza propri servizi per l'orientamento agli studi universitari.

L'Università valorizza le competenze, le esperienze, le capacità e l'impegno di chi opera nelle sue strutture.

L'Università ha rapporti stabili con le Rappresentanze Sindacali Unitarie per le questioni attinenti allo stato giuridico-economico del personale ed all'ambiente di lavoro ed aderisce alla contrattazione nazionale e decentrata.

L'Università, nel rigettare ogni principio di discriminazione, adotta tutti i provvedimenti necessari per garantire la pari opportunità nell'ambito dei luoghi di lavoro ed in quello della formazione.

L'Università promuove azioni idonee a garantire la salubrità e la sicurezza degli ambienti di studio e di lavoro, secondo le modalità previste dalla vigente normativa, anche istituendo idoneo servizio."

Gli ART.15 e 16 del vecchio Statuto sono abrogati.

Nel nuovo Statuto dopo l'ART.8 è inserito il seguente nuovo articolo che assume il numero 9:

"ART.9

L'Università, come da disposto di cui all' articolo 2, comma II e all'articolo 3 del DM n° 509 del 3/11/1999, organizza, coordina ed attua le attività necessarie per il conseguimento dei titoli di studio relativi ai livelli di istruzione previsti dall'ordinamento universitario nazionale, secondo quanto disciplinato dal Regolamento didattico d'Ateneo.

L'Università, previa deliberazione dei relativi Consigli di Facoltà, può ricorrere a contratti di diritto privato a tempo determinato per assicurare la copertura degli insegnamenti di un corso di studio."

L'ART.17 del vigente Statuto assume nel nuovo Statuto il numero 10, mantenendone intatto il testo

Nell'ART.18 del vigente Statuto che nel nuovo Statuto assume la numerazione di ART.11 è soppresso il 3° comma.

L'ART.19 del vigente Statuto assume, nel nuovo Statuto, il numero 12.
In esso, dopo l'espressione "corsi di laurea" è aggiunta l'espressione **"e di laurea specialistica"**. E' altresì soppressa l'espressione "dai rappresentanti del personale amministrativo e tecnico nel Consiglio di Amministrazione e dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione" ed in luogo di essa è inserita la seguente:
"Partecipa alla votazione tutto il personale tecnico amministrativo con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che esprime un voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto della categoria sia corrispondente al 15% dei professori e dei ricercatori aventi diritto. Partecipano, altresì, i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico".

L'ART.20 del vigente Statuto assume nel nuovo Statuto il numero 13.
In esso il 2° comma è soppresso ed è sostituito dal seguente:
"Nel caso di anticipata cessazione del Rettore dall'ufficio, le elezioni sono indette dal decano dei professori di ruolo di prima fascia e devono aver luogo entro 45 giorni dalla data di cessazione".

L'ART.21 del vigente Statuto assume nel nuovo Statuto il numero 14.
Nel 3° comma l'espressione "Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica" è sostituita dalla seguente: **"Ministro dell'istruzione, dell'università e della Ricerca".**
Nel 4° comma è aggiunta la seguente espressione **"fatto salvo quanto previsto nel secondo comma dell'art.13".**
Nel 5° comma dopo la parola "Rettore" sono aggiunte le parole **"neo eletto"**, ed in luogo dell'espressione "per altri due anni" è inserita l'espressione **"per i tre successivi"**.

Gli ART.22 e 23 del vigente Statuto sono abrogati.

Nel nuovo Statuto dopo l'ART.14 sono inseriti i seguenti due articoli che assumono il numero 15 e 16:

"Art. 15

La votazione per l'elezione del Rettore è valida se partecipa alla stessa almeno la metà degli aventi diritto ponderati. Nelle prime tre votazioni, il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti ponderati.

In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti ponderati.

In tale ipotesi risulterà eletto chi avrà ottenuto la maggioranza dei voti ponderati. Nel caso di parità, prevarrà l'anzianità di ruolo nella prima fascia e, in subordine, la maggiore età anagrafica.

Art. 16

Il Rettore può nominare, tra i professori di prima fascia a tempo pieno, un Pro-rettore e delegati per specifiche materie e funzioni."

L'ART.24 del vigente Statuto assume nel nuovo Statuto la numerazione di ART.17.
In esso il 1° comma è soppresso e sostituito dal seguente:
"Le funzioni di Rettore sono esercitate, in caso di sua assenza, dal Pro-rettore, qualora nominato, o da un vicario, designato temporaneamente tra i professori di I fascia a tempo pieno. Il Vicario presiede, con diritto di voto, le sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione".
Nel 2° comma il riferimento all'art.20 è sostituito da quello all'art.13 e dopo l'espressione "di prima fascia che" è aggiunta la parola **"contestualmente"**.

Nel nuovo Statuto dopo l'ART.17 è inserito il seguente articolo che assume il numero 18:

"ART. 18

Il Rettore rappresenta l'Ateneo ad ogni effetto di legge e sovrintende a tutte le sue attività. Esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento e di attuazione.

In particolare il Rettore:

a) convoca e presiede il Senato Accademico, anche in composizione allargata ed il Consiglio di Amministrazione, coordinandone le attività e vigilando sulla esecuzione delle rispettive delibere;

b) adotta, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli, per la ratifica, nella prima seduta successiva;

c) emana lo Statuto ed i Regolamenti di Ateneo, nonché quelli interni delle singole strutture;

d) vigila su tutte le strutture ed i servizi di Ateneo, impartendo le opportune direttive per il buon andamento delle attività e per la corretta applicazione delle norme dell'ordinamento didattico universitario, dello Statuto e dei Regolamenti, in particolare garantendo l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti ed il diritto degli studenti alla formazione;

e) esercita l'autorità disciplinare sugli studenti e sul personale, per le categorie e nei limiti previsti dalla legge;

f) conclude gli accordi in materia didattica, scientifica e culturale ed ogni altro contratto o convenzione di sua competenza.

g) conferisce l'incarico di dirigente generale, sentito il Senato Accademico."

Gli ART.25, 26, 27 e 28 del vigente Statuto sono abrogati.

L'ART.29 del vigente Statuto assume nel nuovo Statuto il numero 19, mantenendone intatto il testo.

Nel nuovo Statuto dopo l'ART.19 è inserito il seguente articolo, che assume il numero 20:

"ART. 20

Il Rettore può, a domanda, essere esentato in parte dai compiti didattici per la durata della carica."

Gli articoli del vigente Statuto 30 e 31 sono abrogati.

L'ART.32 del vigente Statuto assume nel nuovo Statuto il numero 21.
In esso, dopo il 1° comma, è inserito il seguente:
"L'Università può accendere un'assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio delle funzioni".

L'ART.33 del vigente Statuto assume nel nuovo Statuto la numerazione di ART.22, mantenendone intatto il testo.

L'ART.34 del vigente Statuto assume nel nuovo Statuto il numero 23.
In esso, nel 3° comma, la parola "telefacsimile" è sostituita da **"telefax"** e dopo tale parola è aggiunta l'espressione **"o posta elettronica,"**; nel 4° comma, dopo l'espressione "l'ordine del giorno", è inserita la seguente **"sia pure enunciato per argomenti generali"**.

L'ART.35 del vigente Statuto assume nel nuovo Statuto il numero 24.
In esso, al 1° comma, è aggiunto il seguente periodo "**Le assenze giustificate, ancorché comunicate a mezzo telefax o posta elettronica, riducono il quorum di validazione**".

Gli articoli dal 36 al 47 del vigente Statuto sono abrogati.

Nel nuovo Statuto dopo l'ART.24 sono inseriti i seguenti due articoli che assumono i numeri 25 e 26:

"ART.25

Il Senato Accademico è composto da:
- il Rettore, che lo presiede,
- il Pro-rettore, qualora nominato, con voto consultivo,
- i Presidi di ciascuna Facoltà.,
- il Dirigente Generale o un suo delegato con voto consultivo,
- una rappresentanza dei Direttori di Dipartimento pari alla metà – arrotondata per eccesso – del numero delle Facoltà dell'Ateneo, eletta da tutti i Direttori di Dipartimento,
– un rappresentante degli studenti (in caso siano attivate nell'Ateneo sino a dieci Facoltà), ovvero da due rappresentanti degli studenti (ove siano attivate Facoltà in numero superiore a dieci), designato/i dal Senato degli studenti, limitatamente alle materie per le quali, a termini del presente Statuto, è previsto il parere di tale consesso,
– un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, con esclusione delle materie di cui al successivo Art.26, lettere e) del 2° comma e b) del 3° comma.

I rappresentanti dei Direttori di Dipartimento durano in carica tre anni accademici e sono consecutivamente rieleggibili; decadono comunque con la scadenza del mandato e la sostituzione avverrà mediante nuove elezioni.

In caso di assenza del Rettore, il Senato Accademico è presieduto da una delle due figure di cui all'art.17, comma 1.

ART.26

Il Senato Accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione ed al coordinamento delle attività didattiche e di ricerca nell'ambito dell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche.

In particolare il Senato Accademico delibera:

a) il Regolamento didattico di Ateneo, sentito il Senato degli studenti ed ogni altro eventuale Regolamento di Ateneo in tema di ricerca, di didattica e di attività autogestite degli studenti, nonché i regolamenti elaborati dalle strutture didattiche e di ricerca;
b) l'attivazione, la modificazione e la disattivazione dei corsi di studio;
c) la costituzione, la modificazione e la disattivazione dei Dipartimenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione per le parti di sua competenza, dirimendo eventuali controversie in materia tra strutture e con i singoli;
d) il piano pluriennale di sviluppo, tenendo conto delle indicazioni avanzate dalle strutture didattiche e scientifiche e dopo aver sentito il Consiglio di Amministrazione e il Senato degli Studenti per le parti di competenza;
e) l'organico ed i criteri di attribuzione dei posti del personale docente;
f) la distribuzione tra le Facoltà dei posti di professore e ricercatore e dello stanziamento per la docenza deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
g) i criteri per la distribuzione delle risorse materiali e finanziarie tra le strutture didattiche e scientifiche;
h) i criteri per l'attuazione dei programmi nazionali ed internazionali di cooperazione;
i) la designazione del Collegio dei Revisori dei conti;
j) in ordine alla stipulazione di convenzioni con enti pubblici e privati ovvero sulla costituzione e/o adesione a consorzi pubblici o privati;
k) in ordine alla costituzione e partecipazione a fondazioni e a società di capitale, sia in Italia, sia all'estero;
l) l'attivazione di convenzioni con Università italiane e straniere per attività didattiche e scientifiche integrate;

m) sulle forme di eventuale partecipazione al Consiglio di Amministrazione di soggetti, anche privati, che contribuiscano ovvero si impegnino a contribuire per un periodo di durata non inferiore ad anni tre, al bilancio dell'Ateneo, con erogazione di fondi non finalizzati;

n) circa le richieste avanzate dal personale docente per risiedere fuori della propria sede universitaria ed in merito alla possibilità del conferimento di supplenze in altra Università;

o) circa le proposte delle Facoltà in materia di supplenze, di affidamenti e di contratti integrativi e sostitutivi;

Il Senato Accademico, inoltre:

a) verifica annualmente, ricevuta la relazione del Nucleo interno di valutazione, i risultati delle attività di didattica e di ricerca, svolte nell'Ateneo e l'impiego delle relative risorse;

b) approva il conferimento delle lauree ad honorem, su proposta del Consiglio di Facoltà;

c) ratifica i risultati delle elezioni che si svolgono nell'Ateneo."

L'ART.48 del vigente Statuto assume nel nuovo Statuto il numero 27.

In esso, al 1° comma:

- alla lettera b) dopo l'espressione "Pro Rettore" è aggiunta la seguente: **", qualora nominato;"**
- alla lettera c) l'espressione "il Direttore Amministrativo" è sostituita dalla seguente **"il Dirigente Generale";**
- alla lettera d) l'espressione "eletto dalla Facoltà stessa in modo tale che il numero dei professori di I fascia sia la metà più uno del totale;" è sostituita dalla seguente **"in modo tale che il numero dei professori di 1ª fascia sia la metà di tale rappresentanza, ovvero la metà più uno, in caso di numero dispari delle Facoltà;"**
- alla lettera g) l'espressione "non docente" è sostituita dalla seguente **"tecnico-amministrativo"**;
- il testo delle lettere h) ed i) è soppresso ed è sostituito dal seguente:

"h) i Presidenti delle Province dove ha sedi l'Ateneo, ovvero loro delegati;

i) i Sindaci dei Comuni di Chieti e Pescara, ovvero loro delegati;"

- il testo della lettera l) è soppresso, e sostituito dal seguente:

"l) un rappresentante nominato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;"

- dopo la lettera l) è inserita la lettera m) con il seguente testo:

"m) un rappresentante, per ciascun ente o privato, in misura non superiore ad un quinto dei componenti del Consiglio stesso, che concorra al mantenimento dell'Università con un contributo annuo non inferiore a L.300.000.000 (trecentomilioni) e per un arco temporale non inferiore a tre anni."

In esso è altresì soppresso il secondo comma e sostituito dal seguente:

"In caso di assenza del Rettore, il Consiglio di Amministrazione è presieduto da una delle due figure previste dall'art.17, comma 1."

In esso è altresì aggiunto il seguente ulteriore comma:

"I componenti del Consiglio di Amministrazione di cui alle suddette lettere d) ed e) devono optare per il regime di impegno a tempo pieno."

L'ART 49 del vigente Statuto assume nel nuovo Statuto il numero 28 mantenendone intatto il testo.

Nel nuovo Statuto dopo l'ART.28 sono inseriti i seguenti due articoli che assumono i numeri 29 e 30:

"Art. 29

La riunione del Consiglio di Amministrazione è valida se presente la maggioranza dei componenti di cui all'art.27, lettere da a) a g).

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti e con prevalenza dei voti favorevoli rispetto a quelli contrari. Le assenze giustificate, così come enunciate nel precedente art.24, riducono il quorum di votazione.

Art. 30

Il Consiglio di Amministrazione ha funzioni normative, di indirizzo e di controllo nell'ambito dell'attività amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ateneo. Esso opera in coerenza con gli indirizzi programmatici ed i criteri stabiliti dal Senato Accademico, che rende esecutivi nell'ambito delle compatibilità di bilancio, nonché nel rispetto dei poteri di gestione attribuiti dal presente Statuto al Dirigente Generale. Per tutte le questioni che comportino valutazioni nel merito di attività didattiche e di ricerca, il Consiglio di Amministrazione deve sentire il Senato Accademico.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione delibera:

a) il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sentiti il Senato Accademico, le Facoltà e i Dipartimenti, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici ed interviene, ai sensi del presente Statuto, nelle funzioni statutarie e regolamentari diverse;

b) il Regolamento per il personale tecnico-amministrativo, sentiti il Senato Accademico e le rappresentanze sindacali unitarie del personale tecnico- amministrativo, previste per legge;

c) il Regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;

d) il piano finanziario pluriennale ed il piano edilizio, sentito il Senato Accademico;

e) il bilancio di previsione, sentito il Senato Accademico e le relative variazioni, destinando nello stesso apposito stanziamento finalizzato alla docenza, che comprenda la spesa di tutto il personale, di ruolo e non di ruolo, che svolge attività didattica e di ricerca; l'utilizzazione di detto stanziamento è affidata allo stesso Senato Accademico;

f) il conto consuntivo;

g) la ripartizione delle risorse finanziarie del bilancio universitario tra i centri di spesa dell'Ateneo, su proposta del Senato Accademico;

h) l'organico del personale dirigente e tecnico amministrativo, in coerenza con i criteri generali formulati dal Senato Accademico;

i) i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi a carico degli studenti e alla concessione agli stessi di esoneri e borse di studio, per quanto di competenza dell'Ateneo, nonché le modalità di collaborazione degli studenti alle attività di servizio, sentito il Senato Accademico ed il Senato degli studenti;

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre:

a) approva i contratti e le convenzioni di sua competenza, ivi compreso il contratto del Dirigente Generale;

b) compatibilmente con la legislazione di specie, può stabilire un'indennità di carica a favore di persone investite di specifiche funzioni, sentito il Senato Accademico;

c) esprime pareri, per quanto di sua competenza, sui problemi che il Rettore ritenga di sottoporre al suo esame;

d) esercita tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ateneo.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'affidamento, ad un difensore libero professionista, la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ateneo, fatte salve le competenze riservate al Dirigente Generale, ex art. 16 del D.Leg.vo 29/93."

Gli articoli del vigente Statuto dal 50 al 61 sono abrogati.

Gli articoli 62 e 63 del vigente Statuto assumono nel nuovo Statuto i numeri 31 e 32, mantenendone intatto il testo.

Gli articoli 64 e 65 del vigente Statuto sono unificati nel nuovo Statuto assumendo il numero 33.

Gli articoli 66, 67, 68 e 69 del vigente Statuto assumono nel nuovo Statuto i numeri 34, 35, 36 e 37.

Il Titolo terzo del vigente Statuto, denominato "SERVIZI GENERALI" assume nel nuovo Statuto la denominazione di "AMMINISTRAZIONE CENTRALE".

Gli articoli 70 e 71 del vigente Statuto sono abrogati.

Nel nuovo Statuto dopo l'ART.37 sono inseriti i seguenti quattro articoli che assumono i numeri 38, 39, 40 e 41:

"Art. 38

L'Amministrazione centrale dell'Università è ordinata alla realizzazione dei compiti dell'Ateneo nel suo complesso, sul piano della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, secondo gli obiettivi e i programmi definiti dagli organi di governo. Il Rettore, in quanto legale rappresentante e responsabile del governo dell'Università, sovrintende alle attività dell'amministrazione centrale.

Art. 39

L'incarico di Dirigente Generale è conferito dal Rettore, su parere motivato del Senato Accademico, a persona con caratteristiche professionali adeguate alle funzioni, che sia dirigente dell'Ateneo o di altra sede universitaria o di altra amministrazione pubblica o che sia comunque in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente. L'incarico è a tempo determinato e può essere rinnovato. Al Dirigente Generale sono attribuite, per la durata dell'incarico, le competenze previste dal D.L.vo 3/2/1993 n°29 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 40

Il Dirigente Generale sovrintende, in conformità delle disposizioni del Rettore, a tutti i servizi amministrativi e contabili. Esso, inoltre:

a) attua le direttive degli organi di governo, per assicurare l'organizzazione e il buon funzionamento dell'amministrazione centrale;
b) dispone, attraverso gli uffici dipendenti, l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo;
c) è a capo degli uffici e dei servizi dell'Ateneo, nonché del personale tutto, ivi compreso quello dirigenziale e ne stabilisce, sentito il Senato Accademico, l'attribuzione alle singole strutture, nonché trattamenti economici accessori;
d) esplica una generale attività di direzione e controllo nei confronti del personale tecnico e amministrativo, incluso quello dirigenziale;
e) è responsabile della legittimità dei provvedimenti amministrativi, nell'ambito delle sue competenze;
f) definisce, sentite le organizzazioni sindacali, l'orario di servizio, di lavoro e di apertura al pubblico degli uffici, anche in conformità di eventuali indirizzi del Rettore.

Il Dirigente Generale fa parte del Consiglio di Amministrazione, con voto deliberativo ed interviene alle adunanze del Senato Accademico, con voto consultivo.

Art. 41

Presso l'Ateneo è costituito un Collegio di revisione dei conti, composto da tre a cinque membri, designati dal Senato Accademico che ne stabilisce anche il numero dei componenti.

I componenti del predetto Collegio devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili, fatta eccezione per l'eventuale designazione di Magistrato contabile.

Il Collegio dei revisori dei conti:

- **esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;**

- **verifica la regolarità della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale e della tenuta dei libri e delle scritture contabili, nonché la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle medesime scritture contabili;**
- **effettua verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia;**
- **formula pareri preventivi, a richiesta degli organi di governo di Ateneo, del Rettore, ovvero del Dirigente Generale su contratti e su convenzioni.**

Ai revisori dei conti è corrisposta un'indennità di carica, il cui importo, su proposta del Senato Accademico, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità detta norme sul funzionamento del predetto consesso."

L'ART.72 del vigente Statuto assume nel nuovo Statuto il numero 42.
In esso, al 1° comma è espunto il termine "Istituti", ed al 2° comma è soppressa la frase: "L'istituzione dei corsi di dottorato è subordinata alla disponibilità delle risorse necessarie al loro funzionamento."

Gli articoli del vigente Statuto dal 73 al 78 sono abrogati.

Nel nuovo Statuto dopo l'articolo 42 è aggiunto il seguente che assume il numero 43:

"Art. 43

La Facoltà è la struttura primaria di organizzazione delle attività didattiche, al fine del conseguimento di titoli accademici riconosciuti."

L'ART.79 del vigente Statuto assume, nel nuovo Statuto, il numero 44.
In esso l'espressione "di diploma e di corso di specializzazione" è sostituita dalla seguente: **"e i Consigli di corso di studio"** .

L'ART.80 del vigente Statuto assume, nel nuovo Statuto, il numero 45.
In esso al 1° comma dopo l'espressione "Il Preside è eletto" è aggiunta l'espressione **"a scrutinio segreto"** e l'espressione "ricercatori" è sostituita dalla seguente **"rappresentanti dei ricercatori".**
In esso, al 2° comma, è espunta la frase "Risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti ed in caso di parità il più anziano nel ruolo e quindi il più anziano di età".
In esso, infine, dopo il 4° comma, è inserito il seguente ulteriore comma:

"Ai Presidi di Facoltà è corrisposta un'indennità di carica, il cui importo è deliberato dal Consiglio di Amministrazione."

Gli ART.81 e 82 del vigente Statuto sono abrogati.

Gli ART.83, 84, 86, 88 del vigente Statuto assumono nel nuovo Statuto i numeri, rispettivamente, di 46, 47, 48, 49, mantenendone intatti i testi.

Gli ART.85, 87 e 89 del vigente Statuto sono abrogati.

L'ART.90 del vigente Statuto assume nel nuovo Statuto il numero 50.
In esso l'espressione "spettano di diritto al" è sostituita dalla seguente: **"sono svolte da"** e l'espressione "più giovane nel ruolo" è sostituita dalla seguente: **"scelto dal Preside".**

L'ART.91del vigente Statuto assume nel nuovo Statuto il numero 51, mantenendone intatto il testo

L'ART.92 del vigente Statuto assume nel nuovo Statuto il numero 52.

In esso al 1° comma, è espunta l'espressione "in conformità dello Statuto" ed il riferimento all'art.120 è sostituito da quello all'art.73.

L'ART.93 del vigente Statuto assume nel nuovo Statuto il numero 53.
In esso è espunta la parola "assoluta".

Gli ART.94 e 95 del vigente Statuto sono abrogati.

L'ART.96 del vigente Statuto assume nel nuovo Statuto il numero 54.
In esso, dopo la parola Rettore, è inserita l'espressione **", acquisito il parere del Centro Linguistico di Ateneo,"**; è altresì aggiunto il seguente comma: **"I contratti sono stipulati dal Rettore, previa autorizzazione della relativa spesa da parte del Consiglio di Amministrazione."**

L'ART.97 del vigente Statuto assume nel nuovo Statuto il numero 55.
In esso è abrogato il 1° comma.

L'ART.98 del vigente Statuto assume nel nuovo Statuto il numero 56. In esso:
- al 1° comma la parola "laurea" è sostituita dalla parola **"studio"**;
- l'espressione "di diploma" è espunta ed al termine è aggiunta l'espressione **"e al Regolamento Didattico di Ateneo."**
- al 2° comma la parola "laurea" è sostituta dalla parola **"studio"**; l'espressione "di diploma" è espunta e l'espressione "professori di prima fascia" è sostituita da **"professori di ruolo";**
- il 3° comma è abrogato;
- al 4° comma la parola "laurea" è sostituta dalla parola **"studio"**, l'espressione "di diploma" è espunta ed è inoltre soppressa la frase: "è eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, e, in caso di parità, prevale l'anzianità di ruolo prima e di età poi";
- nel 5° comma la parola "laurea" è sostituta dalla parola **"studio"** e l'espressione "di diploma" è espunta.

L'ART.99 del vigente Statuto assume nel nuovo Statuto il numero 57, mantenendone intatto il testo.

Dopo l'ART.57 è inserito nel nuovo Statuto il seguente articolo che assume la numerazione di ART.58:

"Art. 58

E' istituito il difensore degli studenti della Facoltà. Egli è nominato dal Preside, tra i professori di ruolo, su designazione dei rappresentanti degli studenti, sentito il Consiglio di Facoltà, per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta.

Il difensore ha diritto di compiere accertamenti e riferisce al Preside che, in relazione al caso concreto, adotta gli atti di competenza. Gli studenti che a lui si rivolgono hanno diritto, su loro richiesta, all'anonimato ed il loro nome e qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, sono esclusi dal diritto di accesso ai documenti amministrativi."

Nella denominazione della terza Sezione è espunta l'espressione "e Istituti".

L'ART.100 del vigente Statuto assume nel nuovo Statuto il numero 59.
In esso, al primo comma, è espunta l'espressione: "ai sensi dell'art.10 dello Statuto".
Nel terzo comma l'espressione "corsi di diploma, di laurea, di scuola di specializzazione" è espunta e sostituita dalla seguente: **"corsi di studio"**.

L'ART.101 del vigente Statuto assume nel nuovo Statuto il numero 60.

In esso l'espressione "motivata proposta" è sostituita da **"delibera"**, l'espressione "deliberata dopo parere vincolante" è sostituita dalla seguente **"acquisiti i pareri"** e l'espressione "parere obbligatorio" è espunta.

L'ART.102 del vigente Statuto è abrogato.

Nel nuovo Statuto dopo l'art.60 è inserito il seguente articolo che assume il numero 61:

"Art. 61

Al Dipartimento afferiscono i professori e i ricercatori appartenenti ai settori scientifico-disciplinari del dipartimento."

L'ART.103 del vigente Statuto assume nel nuovo Statuto il numero 62.
In esso l'espressione "dovrà essere esercitata" è sostituita dalla seguente **"potrà essere esercitata solo"**.

L'ART.104 del vigente Statuto assume nel nuovo Statuto il numero 63.
In esso è espunta l'espressione "su parere vincolante del Consiglio di Amministrazione".

L'ART.105 del vigente Statuto assume nel nuovo Statuto la numerazione di ART.64, mantenendone intatto il testo.

L'ART.106 del vigente Statuto assume nel nuovo Statuto la numerazione di ART.65.
In esso:
- al terzo comma è espunta la frase "Risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti, ed in caso di parità il più anziano nel ruolo e quindi il più anziano di età."
- al 4° comma dopo la parola "accademici" è aggiunta la seguente espressione: **"ed è consecutivamente rieleggibile, senza limitazione del numero dei mandati"**
- dopo l'8° comma è inserito il seguente ulteriore comma **"Ai Direttori di Dipartimento è corrisposta una indennità di carica, il cui importo, su proposta del Senato Accademico, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione".**

L'ART.107 del vigente Statuto assume nel nuovo Statuto il numero 66.
In esso al 1° comma dopo l'espressione "dal Segretario amministrativo" è aggiunta l'espressione: **"con voto consultivo"** e dopo l'espressione "che funge da segretario" è aggiunta la parola **"verbalizzante"**

L'ART.108 del vigente Statuto assume nel nuovo Statuto il numero 67.
In esso sono abrogati il 6° ed il 7° comma.

Gli Articoli 109 e 110 del vigente Statuto assumono nel nuovo Statuto i numeri 68 e 69 mantenendone intatti i testi.

Gli Articoli dal 111 al 117 del vigente Statuto sono abrogati.

Nel nuovo Statuto dopo l'ART.69 è inserito il seguente nuovo articolo che assume il numero 70:

"Art.70

L'Università promuove l'acquisizione, la conservazione e la fruizione del proprio patrimonio librario, documentale e museale nonché la diffusione dell'informazione anche mediante l'integrazione con il servizio bibliotecario nazionale; promuove altresì la tutela e la

valorizzazione dei beni di sua proprietà di interesse storico, artistico, culturale, naturalistico, didattico, scientifico, anche mediante la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati.

Le biblioteche, gli archivi librari, storici e correnti, i fondi librari e i centri di documentazione costituiscono il Sistema bibliotecario di Ateneo.

L'organizzazione del Sistema bibliotecario di Ateneo è disciplinata da un Regolamento di Ateneo approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

L'Università organizza le sue raccolte museali e naturalistiche a fini di studio, ricerca e diffusione culturale e partecipa al sistema museale nazionale e internazionale."

L'ART.118 del vigente Statuto assume nel nuovo Statuto il numero 71.
In esso l'espressione: "di diploma e di laurea" è espunta e sostituita dall'espressione **"di studio"** ed è altresì espunta l'espressione "alle scuole ed".

L'ART.119 del vigente Statuto assume nel nuovo Statuto il numero 72, mantenendone intatto il testo.

L'ART.120 del vigente Statuto assume nel nuovo Statuto il numero 73.
In esso al 1° comma il riferimento all'ART.63 è sostituito dal riferimento all'ART.32.

L'ART.121 del vigente Statuto assume nel nuovo Statuto il numero 74, mantenendone intatto il testo.

Gli articoli 122 e 123 del vigente Statuto assumono nel nuovo Statuto i numeri 75 e 76.
In essi il riferimento all'ART.63 è sostituito dal riferimento all'ART.32.

Gli articoli 124, 125, 126 e 128 del vigente Statuto assumono nel nuovo Statuto la numerazione di articoli 77, 78, 79 e 80, mantenendone intatti i testi.

L'ART.127 del vigente Statuto è abrogato.

L'ART.129 del vigente Statuto assume nel nuovo Statuto il numero 81.
In esso al 2° comma , lettera d) l'espressione "Direttore Amministrativo" è sostituita dalla seguente: **"Dirigente Generale"** e l'espressione "anche in qualità di segretario" è espunta.

Nel nuovo Statuto dopo l'ART.81 è inserito il seguente nuovo articolo che assume la numerazione di ART.82:

"Art. 82

Al fine di garantire le più opportune connessioni dei compiti didattici, di ricerca e di assistenza e per assicurare la preparazione, la specializzazione e l'aggiornamento permanente dei medici, l'Ateneo, ove non costituisca un policlinico universitario, predispone specifiche intese per la disciplina dei rapporti della Facoltà di Medicina e Chirurgia con le amministrazioni nazionali, regionali e locali preposte al Servizio Sanitario Nazionale e con le aziende ospedaliere, le AULSS e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Analoghe intese e convenzioni, per i fini istituzionali universitari, possono essere stabilite con enti privati, inseriti nella programmazione sanitaria regionale.

Convenzioni per gli stessi fini possono essere attivate per la Facoltà di Farmacia, il corso di laurea in Psicologia e per altre Facoltà, Centri e Dipartimenti interessati, anche con possibilità di prevedere relativo decentramento delle attività amministrative."

L'ART.130 del vigente Statuto assume nel nuovo Statuto il numero 83, mantenendone intatto il testo.

Nel nuovo Statuto dopo l'ART.83 è inserito il seguente nuovo articolo che assume il numero di ART.84:

"ART.84
Le Facoltà ed i corsi di studio istituiti nell'Ateneo sono elencati nella Tabella allegata al presente Statuto (Tabella A)."

La Tabella A allegata al vigente Statuto è soppressa ed è sostituita nel nuovo Statuto dalla seguente:

TABELLA A

(ALLEGATA ALLO STATUTO)

ELENCO FACOLTA', CORSI DI LAUREA E CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA ISTITUITI

FACOLTA'	CORSI DI LAUREA	CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA
ARCHITETTURA	- ARCHITETTURA (CL.4) - TECNICHE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO (CL.7) - TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO DEI BENI ARCHITETTONICI (CL.41) - DISEGNO INDUSTRIALE DEL PRODOTTO (CL.42)	
ECONOMIA	- ECONOMIA AMBIENTALE (CL.28) - ECONOMIA AZIENDALE (CL.17) - ECONOMIA ED AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE (CL.17) - ECONOMIA E COMMERCIO (CL.28) - ECONOMIA INFORMATICA (CL.28) - ECONOMIA POLITICA (CL.28) - ECONOMIA E FINANZA(CL.28) - ANALISI DEL TERRITORIO (CL.30)	
FARMACIA	- INFORMAZIONE SCIENTIFICA SUL FARMACO (CL. 24) - BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE (CL. 1) - SCIENZE E TECNOLOGIE DEI PRODOTTI ERBORISTICI (CL. 24) - SCIENZE E TECNOLOGIE DEI PRODOTTI ALIMENTARI E DIETETICI (CL.24) - CONTROLLO DI QUALITA' NEL SETTORE INDUSTRIALE FARMACEUTICO (CL.24) - TOSSICOLOGIA DELL'AMBIENTE (CL.24) - SCIENZE E TECNOLOGIE DEI PRODOTTI COSMETICI (CL.24)	- FARMACIA (CL. 14/S) - CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE (CL. 14/S)
LETTERE E FILOSOFIA	- LETTERE (CL.5) - FILOSOFIA (CL.29) - STORIA (CL.38) - PSICOLOGIA (CL.34) - SERVIZIO SOCIALE (CL.6) - OPERATORE DEI BENI CULTURALI (CL.16) - MUSICA E COMUNICAZIONE (CL.23) - OPERATORE DI ARTI FIGURATIVE, MEDIATICHE E PROGETTUALI (CL.23) - SOCIOLOGIA (CL.36)	
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE	- LINGUE E LETTERATURE STRANIERE (CL.11) - TRADUTTORI ED INTERPRETI (CL. 3)	
MEDICINA E CHIRURGIA	- SCIENZE MOTORIE (CL. 33) - INFERMIERE (CL.1 PROF.SAN.) - OSTETRICO/A (CL.1 PROF.SAN.) - FISIOTERAPISTA (CL.2 PROF.SAN.) - DIETISTA (CL.3 PROF.SAN.)	- MEDICINA E CHIRURGIA (CL. 46/S) - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (CL. 52/S)

	- TECNICO DI LABORAT. BIOMEDICO (CL.3 PROF.SAN.) - TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA (CL.3 PROF.SAN.)	
SCIENZE MM.FF.NN.	- SCIENZE GEOLOGICHE (CL.16)	

ART.2 - Alla luce delle modifiche ed integrazioni, di cui al precedente Art.1 il testo dello Statuto dell'Ateneo viene ad essere il seguente:

"STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "GABRIELE D'ANNUNZIO" CHIETI-PESCARA"

Titolo I
Norme generali

Art. 1

L'Università statale "Gabriele d'Annunzio", istituita dall'art.5 della L.14 agosto 1982 n.590, ha la propria sede legale in Chieti (Rettorato e Direzione Generale) con insediamenti di ricerca ed attività didattica nelle province di Chieti e Pescara.

Il sigillo della Università raffigura, in forma stilizzata, la testa della "Minerva" posta su capitello semplice su cui è riportata la dicitura "Università degli Studi "G. d'Annunzio".

Art. 2

Il presente Statuto, adottato ai sensi degli art. 6 e 16 della L.9 maggio 1989 n.168, costituisce l'espressione fondamentale dell'ordinamento autonomo della Università "Gabriele d'Annunzio", secondo i principi dell'art.33 della Costituzione e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Nel rispetto dei principi, richiamati dal precedente comma, sono applicabili le norme di legge in vigore che disciplinano particolari aspetti dell'ordinamento universitario non previsti come specifico oggetto del presente Statuto o dei relativi Regolamenti.

Art. 3

L'Università ha personalità giuridica e gode di autonomia nei limiti stabiliti dalla Costituzione della Repubblica.

L'Università ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, secondo quanto stabilito nel presente Statuto.

Art. 4

L'Università ha come proprio fine la ricerca scientifica e la didattica nonché, per le Facoltà che ne sono tenute, l'assistenza sanitaria.

L'Università detta le norme per il raggiungimento delle proprie finalità.

Art. 5

La funzione statutaria è esercitata da tutti gli organi legittimati ad intervenire nel procedimento, secondo le modalità stabilite nel presente Statuto.

Art. 6

L'Università, nel rispetto della vigente normativa, assume iniziative scientifiche e didattiche anche con enti e strutture, pubblici e privati, sia nazionali, sia comunitari e stranieri, stipulando con i medesimi accordi di collaborazione o convenzioni.

Essa promuove e attua sul territorio ogni collegamento con enti e strutture, pubblici e privati, finalizzato a valorizzare l'attività scientifica e didattica.

L'Università può promuovere iniziative volte ad agevolare la formazione di studenti lavoratori, anche mediante insegnamento a distanza.

Art. 7

L'Università è legittimata a porre in essere ogni atto negoziale, anche a titolo oneroso, idoneo al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e compatibile con la salvaguardia del proprio prestigio, ivi compresi gli atti di costituzione o di adesione ad organismi associativi e consortili, anche di diritto privato, compatibilmente con la legislazione vigente, nonché di costituzione e di partecipazione a fondazioni e a società di capitale, sia in Italia, sia all'estero. Eventuali dividendi o utili spettanti all'Ateneo vanno destinati a finalità istituzionali.

Nell'esercizio della propria capacità giuridica e con le modalità previste dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, l'Università può in particolare:

- accettare transazioni in qualunque campo e per qualsiasi importo;
- stipulare contratti che prevedano la concessione di fidejussioni ed il pagamento di penalità di ammontare massimo, definito nei limiti fissati dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- utilizzare i propri marchi in proprio o concederne a terzi la licenza d'uso, a titolo gratuito od oneroso, nonché acquisire o concedere spazi pubblicitari, fatto salvo il decoro dell'Ateneo.

I relativi eventuali proventi saranno disciplinati nell'atto convenzionale, ovvero nel contratto.

Art. 8

L'Università promuove e realizza, anche con il concorso della Regione e degli altri enti territoriali, ovvero di altri enti pubblici e privati, le condizioni che rendono effettivo l'esercizio del diritto allo studio.

L'Università favorisce attività, anche autogestite dagli studenti, nel settore della cultura, degli scambi culturali, delle attività sportive e del tempo libero.

L'Università può attivare forme di collaborazione con associazioni e cooperative studentesche per supportare i propri servizi.

L'Università promuove attività a scopo culturale, ricreativo e sociale per il personale universitario, anche predisponendo le strutture necessarie e favorisce, inoltre, le attività sociali, culturali, sportive e ricreative del proprio personale e degli studenti, attraverso servizi adeguati ed eventuali contribuzioni.

L'Università può promuovere ed organizzare attività culturali e formative per terzi, anche mediante convenzioni ovvero promozione di consorzi con soggetti pubblici e privati ed organizza propri servizi per l'orientamento agli studi universitari.

L'Università valorizza le competenze, le esperienze, le capacità e l'impegno di chi opera nelle sue strutture.

L'Università ha rapporti stabili con le Rappresentanze Sindacali Unitarie per le questioni attinenti allo stato giuridico-economico del personale ed all'ambiente di lavoro ed aderisce alla contrattazione nazionale e decentrata.

L'Università, nel rigettare ogni principio di discriminazione, adotta tutti i provvedimenti necessari per garantire la pari opportunità nell'ambito dei luoghi di lavoro ed in quello della formazione.

L'Università promuove azioni idonee a garantire la salubrità e la sicurezza degli ambienti di studio e di lavoro, secondo le modalità previste dalla vigente normativa, anche istituendo idoneo servizio.

Art. 9

L'Università, come da disposto di cui all' articolo 2, comma II e all'articolo 3 del DM n° 509 del 3/11/1999, organizza, coordina ed attua le attività necessarie per il conseguimento dei titoli di studio relativi ai livelli di istruzione previsti dall'ordinamento universitario nazionale, secondo quanto disciplinato dal Regolamento didattico d'Ateneo.

L'Università, previa deliberazione dei relativi Consigli di Facoltà, può ricorrere a contratti di diritto privato a tempo determinato per assicurare la copertura degli insegnamenti di un corso di studio.

TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO DELL'ATENEO

Art. 10

Sono organi di governo dell'Università il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione.

CAPO I

Il Rettore

Art. 11

Il Rettore dura in carica tre anni.

Le funzioni di Rettore sono incompatibili con il regime di impegno a tempo definito. Il professore eletto Rettore deve optare per il regime di impegno a tempo pieno.

Art. 12

Il Rettore è eletto tra i professori di prima fascia da un corpo elettorale composto dai professori di ruolo, nonché dai rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento nei Consigli di Facoltà, nei Consigli di corso di laurea e di laurea specialistica e nel Consiglio di Amministrazione. Partecipa alla votazione tutto il personale tecnico amministrativo con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che esprime un voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto della categoria sia corrispondente al 15% dei professori e dei ricercatori aventi diritto. Partecipano, altresì, i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico.

Art. 13

Le elezioni sono indette dal Rettore uscente, tra il primo maggio ed il trentuno luglio precedente la data di scadenza.

Nel caso di anticipata cessazione del Rettore dall'ufficio, le elezioni sono indette dal decano dei professori di ruolo di prima fascia e devono aver luogo entro 45 giorni dalla data di cessazione.

Art. 14

Il Rettore, o il decano, provvede a nominare il seggio elettorale, designando un presidente tra i professori di ruolo di prima fascia e due scrutatori, il più giovane dei quali funge da segretario.

Il presidente del seggio elettorale provvede, al termine delle operazioni di voto e di scrutinio, a proclamare il Rettore eletto.

Il Rettore è nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Il Rettore entra in carica all'inizio dell'anno accademico, fatto salvo quanto previsto nel secondo comma dell'art. 13.

Nel caso di anticipata cessazione, il Rettore neo eletto entra in carica per l'anno accademico in corso e per i tre successivi.

Art. 15

La votazione per l'elezione del Rettore è valida se partecipa alla stessa almeno la metà degli aventi diritto ponderati. Nelle prime tre votazioni, il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti ponderati.

In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti ponderati.

In tale ipotesi risulterà eletto chi avrà ottenuto la maggioranza dei voti ponderati. Nel caso di parità, prevarrà l'anzianità di ruolo nella prima fascia e, in subordine, la maggiore età anagrafica.

Art. 16

Il Rettore può nominare, tra i professori di prima fascia a tempo pieno, un Pro-rettore e delegati per specifiche materie e funzioni.

Art. 17

Le funzioni di Rettore sono esercitate, in caso di sua assenza, dal Pro-rettore, qualora nominato, o da un vicario, designato temporaneamente tra i professori di I fascia a tempo pieno. Il vicario presiede, con diritto di voto, le sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui, per qualunque ragione, si verifichi la condizione di cui al secondo comma dell'art. 13 del presente Statuto, le funzioni del Rettore sono temporaneamente esercitate dal decano dei professori di prima fascia che, contestualmente, deve convocare le elezioni del nuovo Rettore.

Art. 18

Il Rettore rappresenta l'Ateneo ad ogni effetto di legge e sovrintende a tutte le sue attività. Esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento e di attuazione.

In particolare il Rettore:

a) convoca e presiede il Senato Accademico, anche in composizione allargata ed il Consiglio di Amministrazione, coordinandone le attività e vigilando sulla esecuzione delle rispettive delibere;

b) adotta, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli, per la ratifica, nella prima seduta successiva;

c) emana lo Statuto ed i Regolamenti di Ateneo, nonché quelli interni delle singole strutture;

d) vigila su tutte le strutture ed i servizi di Ateneo, impartendo le opportune direttive per il buon andamento delle attività e per la corretta applicazione delle norme dell'ordinamento didattico universitario, dello Statuto e dei Regolamenti, in particolare garantendo l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti ed il diritto degli studenti alla formazione;

e) esercita l'autorità disciplinare sugli studenti e sul personale, per le categorie e nei limiti previsti dalla legge;

f) conclude gli accordi in materia didattica, scientifica e culturale ed ogni altro contratto o convenzione di sua competenza.

g) conferisce l'incarico di dirigente generale, sentito il Senato Accademico.

Art. 19

Il Rettore conferisce le lauree ed i diplomi conseguiti nelle Facoltà e nelle Scuole dell'Università.

Art. 20

Il Rettore può, a domanda, essere esentato in parte dai compiti didattici per la durata della carica.

Art. 21

Al Rettore è corrisposta un'indennità di carica il cui importo, su proposta del Senato Accademico, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

L'Università può accendere un'assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio delle funzioni.

CAPO II
Gli organi collegiali

Sezione I
Norme generali

Art. 22

I componenti degli organi collegiali contemplati nel presente Statuto sono nominati con decreto del Rettore.

Art. 23

La convocazione degli organi collegiali è fatta dai rispettivi Presidenti o, in caso di impedimento, da chi ne fa le veci, ovvero, in mancanza di questi, dal decano dei suoi componenti.

La convocazione deve essere fatta per iscritto, dandone avviso ai componenti l'organo collegiale almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la relativa adunanza, salvo diverse specifiche previsioni dello Statuto o dei Regolamenti.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta per telegramma o telefax o posta elettronica, almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.

L'atto di convocazione deve contenere la data, l'ora, la sede dell'adunanza e l'ordine del giorno, sia pure enunciato per argomenti generali.

Art. 24

Le adunanze sono valide quando vi prende parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Le assenze giustificate, ancorché comunicate a mezzo telefax o posta elettronica, riducono il quorum di validazione.

Le adunanze non sono pubbliche.

Le consultazioni dei verbali relativi alle riunioni degli organi collegiali contemplati nel presente Statuto e l'accesso ai documenti amministrativi possono essere effettuati, da chi ne abbia titolo, ai sensi della Legge n. 241/1990.

Sezione II
Il Senato Accademico

Art. 25

Il Senato Accademico è composto da:
- il Rettore, che lo presiede,
- il Pro-rettore, qualora nominato, con voto consultivo,
- i Presidi di ciascuna Facoltà.,
- il Dirigente Generale o un suo delegato con voto consultivo,

- una rappresentanza dei Direttori di Dipartimento pari alla metà – arrotondata per eccesso – del numero delle Facoltà dell'Ateneo, eletta da tutti i Direttori di Dipartimento,
– un rappresentante degli studenti (in caso siano attivate nell'Ateneo sino a dieci Facoltà), ovvero da due rappresentanti degli studenti (ove siano attivate Facoltà in numero superiore a dieci), designato/i dal Senato degli studenti, limitatamente alle materie per le quali, a termini del presente Statuto, è previsto il parere di tale consesso,
– un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, con esclusione delle materie di cui al successivo Art.26, lettere e) del 2° comma e b) del 3° comma.

I rappresentanti dei Direttori di Dipartimento durano in carica tre anni accademici e sono consecutivamente rieleggibili; decadono comunque con la scadenza del mandato e la sostituzione avverrà mediante nuove elezioni.

In caso di assenza del Rettore, il Senato Accademico è presieduto da una delle due figure di cui all'art.17, comma 1.

Art. 26

Il Senato Accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione ed al coordinamento delle attività didattiche e di ricerca nell'ambito dell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche.

In particolare il Senato Accademico delibera:

a) il Regolamento didattico di Ateneo, sentito il Senato degli studenti ed ogni altro eventuale Regolamento di Ateneo in tema di ricerca, di didattica e di attività autogestite degli studenti, nonché i regolamenti elaborati dalle strutture didattiche e di ricerca;
b) l'attivazione, la modificazione e la disattivazione dei corsi di studio;
c) la costituzione, la modificazione e la disattivazione dei Dipartimenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione per le parti di sua competenza, dirimendo eventuali controversie in materia tra strutture e con i singoli;
d) il piano pluriennale di sviluppo, tenendo conto delle indicazioni avanzate dalle strutture didattiche e scientifiche e dopo aver sentito il Consiglio di Amministrazione e il Senato degli Studenti per le parti di competenza;
e) l'organico ed i criteri di attribuzione dei posti del personale docente;
f) la distribuzione tra le Facoltà dei posti di professore e ricercatore e dello stanziamento per la docenza deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
g) i criteri per la distribuzione delle risorse materiali e finanziarie tra le strutture didattiche e scientifiche;
h) i criteri per l'attuazione dei programmi nazionali ed internazionali di cooperazione;
i) la designazione del Collegio dei Revisori dei conti;
j) in ordine alla stipulazione di convenzioni con enti pubblici e privati ovvero sulla costituzione e/o adesione a consorzi pubblici o privati;
k) in ordine alla costituzione e partecipazione a fondazioni e a società di capitale, sia in Italia, sia all'estero;
l) l'attivazione di convenzioni con Università italiane e straniere per attività didattiche e scientifiche integrate;
m) sulle forme di eventuale partecipazione al Consiglio di Amministrazione di soggetti, anche privati, che contribuiscano ovvero si impegnino a contribuire per un periodo di durata non inferiore ad anni tre, al bilancio dell'Ateneo, con erogazione di fondi non finalizzati;
n) circa le richieste avanzate dal personale docente per risiedere fuori della propria sede universitaria ed in merito alla possibilità del conferimento di supplenze in altra Università;
o) circa le proposte delle Facoltà in materia di supplenze, di affidamenti e di contratti integrativi e sostitutivi;

Il Senato Accademico, inoltre:
a) verifica annualmente, ricevuta la relazione del Nucleo interno di valutazione, i risultati delle attività di didattica e di ricerca, svolte nell'Ateneo e l'impiego delle relative risorse;
b) approva il conferimento delle lauree ad honorem, su proposta del Consiglio di Facoltà;
c) ratifica i risultati delle elezioni che si svolgono nell'Ateneo.

Sezione III
Il Consiglio di Amministrazione

Art. 27

Il Consiglio di Amministrazione è composto di diritto da:

a) il Rettore, che lo presiede;
b) il Pro-rettore, qualora nominato;
c) il Dirigente Generale;

d) un rappresentante dei professori di ruolo per ogni Facoltà, in modo tale che il numero dei professori di 1ª fascia sia la metà di tale rappresentanza, ovvero la metà più uno, in caso di numero dispari delle Facoltà;

e) tre rappresentanti dei ricercatori universitari;

f) cinque rappresentanti degli studenti;

g) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

h) i Presidenti delle Province dove ha sedi l'Ateneo, ovvero loro delegati;

i) i Sindaci dei Comuni di Chieti e Pescara, ovvero loro delegati ;

l) un rappresentante nominato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

m) un rappresentante, per ciascun ente o privato, in misura non superiore ad un quinto dei componenti del Consiglio stesso, che concorra al mantenimento dell'Università con un contributo annuo non inferiore a £ 300.000.000 (trecentomilioni) e per un arco temporale non inferiore a tre anni.

In caso di assenza del Rettore, il Consiglio di Amministrazione è presieduto da una delle due figure previste dall'art.17, comma 1.

I componenti del Consiglio di Amministrazione di cui alle suddette lettere d) ed e) devono optare per il regime di impegno a tempo pieno.

Art. 28

Il Consiglio di Amministrazione è costituito con decreto del Rettore, dura in carica un triennio e viene rinnovato in tutti i suoi membri contestualmente all'elezione del Rettore, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, che durano in carica per un biennio.

Art. 29

La riunione del Consiglio di Amministrazione è valida se presente la maggioranza dei componenti di cui all'art.27, lettere da a) a g).

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti e con prevalenza dei voti favorevoli rispetto a quelli contrari. Le assenze giustificate, così come enunciate nel precedente art.24, riducono il quorum di votazione.

Art. 30

Il Consiglio di Amministrazione ha funzioni normative, di indirizzo e di controllo nell'ambito dell'attività amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ateneo. Esso opera in coerenza con gli indirizzi programmatici ed i criteri stabiliti dal Senato Accademico, che rende esecutivi nell'ambito delle compatibilità di bilancio, nonché nel rispetto dei poteri di gestione attribuiti dal presente Statuto al Dirigente Generale. Per tutte le questioni che comportino valutazioni nel merito di attività didattiche e di ricerca, il Consiglio di Amministrazione deve sentire il Senato Accademico.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione delibera:

a) il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sentiti il Senato Accademico, le Facoltà e i Dipartimenti, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici ed interviene, ai sensi del presente Statuto, nelle funzioni statutarie e regolamentari diverse;
b) il Regolamento per il personale tecnico-amministrativo, sentiti il Senato Accademico e le rappresentanze sindacali unitarie del personale tecnico- amministrativo, previste per legge;
c) il Regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;
d) il piano finanziario pluriennale ed il piano edilizio, sentito il Senato Accademico;
e) il bilancio di previsione, sentito il Senato Accademico e le relative variazioni, destinando nello stesso apposito stanziamento finalizzato alla docenza, che comprenda la spesa di tutto il personale, di ruolo e non di ruolo, che svolge attività didattica e di ricerca; l'utilizzazione di detto stanziamento è affidata allo stesso Senato Accademico;
f) il conto consuntivo;
g) la ripartizione delle risorse finanziarie del bilancio universitario tra i centri di spesa dell'Ateneo, su proposta del Senato Accademico;
h) l'organico del personale dirigente e tecnico amministrativo, in coerenza con i criteri generali formulati dal Senato Accademico;
i) i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi a carico degli studenti e alla concessione agli stessi di esoneri e borse di studio, per quanto di competenza dell'Ateneo, nonché le modalità di collaborazione degli studenti alle attività di servizio, sentito il Senato Accademico ed il Senato degli studenti;

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre:

a) approva i contratti e le convenzioni di sua competenza, ivi compreso il contratto del Dirigente Generale;
b) compatibilmente con la legislazione di specie, può stabilire un'indennità di carica a favore di persone investite di specifiche funzioni, sentito il Senato Accademico;
c) esprime pareri, per quanto di sua competenza, sui problemi che il Rettore ritenga di sottoporre al suo esame;
d) esercita tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ateneo.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'affidamento, ad un difensore libero professionista, la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ateneo, fatte salve le competenze riservate al Dirigente Generale, ex art. 16 del D.Leg.vo 29/93.

Sezione IV
Il Senato degli studenti

Art. 31

Il Senato degli studenti è composto dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di ciascuna Facoltà e nel Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Senato degli studenti eleggono nel proprio seno un presidente, cui spetta la funzione di convocare e di presiedere le sedute.

In caso di mancanza o di impedimento del presidente, le funzioni sono esercitate dallo studente più anziano di immatricolazione.

Il Senato dura in carica due anni accademici.

Art. 32

Il Senato degli studenti deve esprimere il proprio parere obbligatorio sui seguenti argomenti:

a) regolamento degli studenti;

b) modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti nelle diverse strutture dell' Ateneo;

c) deliberazioni degli organi centrali dell'Ateneo in tema di ordinamenti didattici, ai sensi della Legge n. 341 del 19 novembre 1990;

d) determinazioni delle contribuzioni a carico degli studenti;

e) utilizzazione dei contributi previsti dalla legge per il funzionamento degli organismi studenteschi;

f) criteri di attuazione del diritto allo studio;

g) ogni altra materia demandata dallo Statuto e dalla normativa vigente.

Art. 33

I pareri di cui al precedente art.32 si intendono acquisiti se non espressi entro venti giorni dalla trasmissione al Senato degli studenti del testo della proposta.

La delibera dell'organo che ha ricevuto il parere del Senato degli studenti e che se ne discosti, deve essere motivata sul punto.

Sezione V
Nucleo di valutazione di Ateneo

Art. 34

L'Università adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e l'efficacia della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

Le funzioni di valutazione di cui al precedente comma sono svolte dal Nucleo di valutazione di Ateneo, di seguito denominato "Nucleo", cui l'Università assicura l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Il Nucleo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e trasmette un'apposita relazione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, entro la data fissata dalla normativa vigente.

Art 35

Il Nucleo è nominato con decreto rettorale, su deliberazione del Senato Accademico. Dura in carica un triennio. Il numero dei componenti del Nucleo non può essere inferiore a cinque e superiore a nove, nel rispetto della normativa vigente. Il Senato Accademico affida ad uno dei componenti del Nucleo la presidenza del suddetto organo.

Art. 36

Ai componenti del Nucleo è corrisposto un compenso annuo ed un gettone di presenza per ciascuna seduta, i cui importi sono determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 37

Le modalità di funzionamento del Nucleo, nel rispetto di quanto previsto dai precedenti articoli e dalla normativa vigente, sono disciplinate da apposito Regolamento, approvato dal Senato Accademico.

Le eventuali modifiche al suddetto Regolamento sono approvate dal Senato Accademico, acquisito il parere del Nucleo.

Titolo III

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Art. 38

L'Amministrazione centrale dell'Università è ordinata alla realizzazione dei compiti dell'Ateneo nel suo complesso, sul piano della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, secondo gli obiettivi e i programmi definiti dagli organi di governo. Il Rettore, in quanto legale rappresentante e responsabile del governo dell'Università, sovrintende alle attività dell'amministrazione centrale.

Art. 39

L'incarico di Dirigente Generale è conferito dal Rettore, su parere motivato del Senato Accademico, a persona con caratteristiche professionali adeguate alle funzioni, che sia dirigente dell'Ateneo o di altra sede universitaria o di altra amministrazione pubblica o che sia comunque in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente. L'incarico è a tempo determinato e può essere rinnovato. Al Dirigente Generale sono attribuite, per la durata dell'incarico, le competenze previste dal D.L.vo 3/2/1993 n.29 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 40

Il Dirigente Generale sovrintende, in conformità delle disposizioni del Rettore, a tutti i servizi amministrativi e contabili. Esso, inoltre:

a) attua le direttive degli organi di governo, per assicurare l'organizzazione e il buon funzionamento dell'amministrazione centrale;
b) dispone, attraverso gli uffici dipendenti, l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo;
c) è a capo degli uffici e dei servizi dell'Ateneo, nonché del personale tutto, ivi compreso quello dirigenziale e ne stabilisce, sentito il Senato Accademico, l'attribuzione alle singole strutture, nonché trattamenti economici accessori;
d) esplica una generale attività di direzione e controllo nei confronti del personale tecnico e amministrativo, incluso quello dirigenziale;
e) è responsabile della legittimità dei provvedimenti amministrativi, nell'ambito delle sue competenze;
f) definisce, sentite le organizzazioni sindacali, l'orario di servizio, di lavoro e di apertura al pubblico degli uffici, anche in conformità di eventuali indirizzi del Rettore.

Il Dirigente Generale fa parte del Consiglio di Amministrazione, con voto deliberativo ed interviene alle adunanze del Senato Accademico, con voto consultivo.

Art. 41

Presso l'Ateneo è costituito un Collegio di revisione dei conti, composto da tre a cinque membri, designati dal Senato Accademico che ne stabilisce anche il numero dei componenti.

I componenti del predetto Collegio devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili, fatta eccezione per l'eventuale designazione di Magistrato contabile.

Il Collegio dei revisori dei conti:

- esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;
- verifica la regolarità della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale e della tenuta dei libri e delle scritture contabili, nonché la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle medesime scritture contabili;
- effettua verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia;
- formula pareri preventivi, a richiesta degli organi di governo di Ateneo, del Rettore, ovvero del Dirigente Generale su contratti e su convenzioni.

Ai revisori dei conti è corrisposta un'indennità di carica, il cui importo, su proposta del Senato Accademico, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità detta norme sul funzionamento del predetto consesso.

Titolo IV
LE STRUTTURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 42

L'Università è organizzata in Facoltà, quali centri primari dell'attività didattica ed in Dipartimenti e Centri, quali strutture dell'attività scientifica.

L'attività didattica e di ricerca dell'Università si esplica anche attraverso corsi di dottorato di ricerca.

Sezione II

Le Facoltà

Art. 43

La Facoltà è la struttura primaria di organizzazione delle attività didattiche, al fine del conseguimento di titoli accademici riconosciuti.

Art. 44

Sono organi delle Facoltà: il Preside, il Consiglio di Facoltà, il Consiglio di corso di laurea e i Consigli di corso di studio.

Art. 45

Il Preside è eletto a scrutinio segreto, tra i professori di prima fascia, a maggioranza assoluta dei voti dei presenti nel Consiglio di Facoltà, nella composizione limitata a tutti i professori di ruolo e fuori ruolo ed ai rappresentanti dei ricercatori.

Qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza richiesta, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, prevalendo, in caso di parità, il più anziano in ruolo e quindi il più anziano di età.

Il Preside è nominato con decreto del Rettore.

Il Preside dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto, cessando comunque dalla carica alla data del collocamento a riposo.

Ai Presidi di Facoltà è corrisposta un'indennità di carica, il cui importo è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 46

La funzione di Preside è incompatibile con il regime di impegno a tempo definito.

Il Preside decade automaticamente dalla carica qualora, durante l'esercizio del mandato, opti per il regime di impegno a tempo definito.

Art. 47

La convocazione del Consiglio di Facoltà per l'elezione del Preside è fatta dal Preside uscente, tra il trenta maggio ed il trentuno luglio antecedenti la data di scadenza ordinaria.

Art. 48

Il Preside presiede e rappresenta il Consiglio di Facoltà.

Vigila sulla disciplina della didattica, curando la osservanza di tutte le norme che ne riguardano l'ordinamento ed il funzionamento e organizza lo svolgimento dei relativi servizi.

Art. 49

Il Consiglio di Facoltà è l'organo deliberativo della Facoltà.

Esso si compone del Preside, che lo presiede; dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia; dei rappresentanti, in ragione di uno ogni dieci, o frazioni superiori a cinque, dei ricercatori universitari e degli assistenti di ruolo; dei rappresentanti, secondo le proporzioni determinate dalla legislazione vigente, degli studenti iscritti.

Art. 50

Le funzioni di segretario del Consiglio di Facoltà sono svolte da professore di ruolo di prima fascia, scelto dal Preside.

Art. 51

Il Consiglio di Facoltà esercita tutte le attribuzioni previste dalle norme generali e speciali relative all'ordinamento universitario, nonché dallo Statuto dell'Università.

Interviene nella costituzione dei Dipartimenti, secondo le norme del presente Statuto.

Esprime altresì parere su qualsiasi argomento concernente la Facoltà, che il Rettore o il Preside ritenga di sottoporre al suo esame.

Art. 52

Il Consiglio di Facoltà ha parte nei procedimenti di revisione dello Statuto, in forza dell'art.73. Il Consiglio inoltre partecipa ai procedimenti di formazione e revisione del Regolamento generale di Ateneo e del Regolamento didattico di Ateneo.

Il Consiglio predispone il Regolamento interno e le sue successive modifiche, ai sensi del presente Statuto.

Art. 53

Il Consiglio di Facoltà propone, a maggioranza dei membri, il conferimento delle lauree ad honorem, secondo la procedura prevista nel presente Statuto.

Art. 54

Il Consiglio di Facoltà, acquisito il parere del Centro Linguistico di Ateneo, propone al Rettore, in relazione alle effettive esigenze di esercitazione degli studenti che frequentano i corsi di lingua straniera, ed anche al di fuori di specifici accordi internazionali, l'assunzione per contratto di diritto privato di collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre straniera, di qualificata e riconosciuta competenza, accertata dalla Facoltà .

I contratti sono stipulati dal Rettore, previa autorizzazione della relativa spesa da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 55

Il Consiglio di Facoltà propone al Rettore la stipula di convenzioni con enti pubblici o privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari, per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale.

Art. 56

I Consigli di corso di studio e di scuola di specializzazione svolgono i compiti loro attribuiti dalla legge e quelli delegati dal Consiglio di Facoltà, nelle materie concernenti l'organizzazione e la gestione dell'attività didattica dei diversi corsi di studio e di specializzazione, in conformità all'art. 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990 n. 341, agli artt.2 e 4 della stessa legge, al D.M. 509/1999 e al Regolamento didattico di Ateneo.

Il Presidente del Consiglio di corso di studio e il Direttore di scuola di specializzazione durano in carica tre anni accademici e vengono eletti tra i professori di ruolo, da tutti i titolari di un insegnamento nel corso di studio e nella scuola di specializzazione.

Il Presidente del Consiglio di corso di studio e il Direttore di scuola di specializzazione vengono eletti a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione; in caso di mancata elezione si procede ad un ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, prevalendo, in caso di parità, l'anzianità di ruolo prima, e di età poi.

Il Presidente del Consiglio di corso di studio e il Direttore di scuola di specializzazione eletti vengono nominati con decreto del Rettore.

Il Direttore di scuola di specializzazione sottoscrive i diplomi rilasciati dalla scuola.

Art. 57

Per quanto compatibili le disposizioni dello Statuto dell'Università e dei Regolamenti da esso previsti che riguardino i Consigli di corso di laurea si applicano ai Consigli di indirizzo.

Art. 58

E' istituito il difensore degli studenti della Facoltà. Egli è nominato dal Preside, tra i professori di ruolo, su designazione dei rappresentanti degli studenti, sentito il Consiglio di Facoltà, per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta.

Il difensore ha diritto di compiere accertamenti e riferisce al Preside che, in relazione al caso concreto, adotta gli atti di competenza. Gli studenti che a lui si rivolgono hanno diritto, su loro richiesta, all'anonimato ed il loro nome e qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, sono esclusi dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Sezione III
Dipartimenti

Art. 59

I Dipartimenti promuovono e coordinano le attività di ricerca dell'Università nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca. I Dipartimenti svolgono inoltre le attività di ricerca e di consulenza su contratti e convenzioni di loro spettanza.

Ogni Dipartimento comprende uno o più settori di ricerca omogenei per fine o per metodo e organizza e coordina le attività delle relative strutture. Ai soli fini della ricerca scientifica possono costituirsi, col consenso degli interessati, articolazioni interne.

Il Dipartimento partecipa alla organizzazione dei corsi di studio e organizza i dottorati di ricerca relativamente alle discipline ed ai raggruppamenti disciplinari afferenti al Dipartimento; nello stesso ambito esprime inoltre pareri obbligatori non vincolanti in ordine alla programmazione didattica ed alla chiamata di professori di ruolo e di ricercatori.

Art. 60

Il Dipartimento è costituito con decreto del Rettore, su richiesta dei singoli docenti interessati e su delibera del Senato Accademico, acquisiti i pareri del Consiglio di Amministrazione e dei Consigli delle Facoltà interessate.

Art. 61

Al Dipartimento afferiscono i professori e i ricercatori appartenenti ai settori scientifico-disciplinari del dipartimento.

Art. 62

Il Dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e di spesa e dispone di personale per il suo funzionamento. Tale autonomia potrà essere esercitata solo nella forma prevista dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 63

I Dipartimenti possono stipulare con la Pubblica Amministrazione e con enti pubblici e privati contratti e convenzioni per svolgere prestazioni di ricerca e di servizio, purché non in contrasto con i propri fini istituzionali, in conformità con il Regolamento contabile dell'Ateneo.

Art. 64

Sono organi del Dipartimento il Direttore, il Consiglio e la Giunta.

Art. 65

Il Direttore del Dipartimento è eletto fra i professori di prima fascia che abbiano scelto o scelgano all'atto della nomina il regime di impegno a tempo pieno ed è nominato con decreto del Rettore.

Partecipano all'elezione del Direttore i professori di ruolo, i ricercatori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento, ed i rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo nel Consiglio di Dipartimento.

Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione; qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza richiesta, si procede ad un ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, prevalendo, in caso di parità, il più anziano in ruolo e quindi il più anziano di età.

Il Direttore dura in carica tre anni accademici ed è consecutivamente rieleggibile, senza limitazione del

numero dei mandati.

Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento; convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, curando l'esecuzione delle rispettive delibere. Promuove le attività del Dipartimento con la collaborazione della Giunta, è responsabile della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento, vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti; tiene i rapporti con gli organi accademici; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Il Direttore può nominare un Vice-direttore, scelto tra i professori di ruolo che fanno parte della Giunta del Dipartimento. Il Vice-direttore esercita le funzioni che il Direttore gli abbia delegato e lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

Qualora il Direttore cessi, per qualunque ragione, dalla propria funzione prima dello scadere del mandato, il decano del Dipartimento deve provvedere ad indire le elezioni del nuovo Direttore entro trenta giorni dalla data di cessazione del precedente.

Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo il Direttore è coadiuvato da un Segretario amministrativo.

Ai Direttori di Dipartimento è corrisposta una indennità di carica, il cui importo, su proposta del Senato Accademico, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 66

Il Consiglio di Dipartimento è composto dai professori di ruolo, dai ricercatori e dagli assistenti del ruolo ad esaurimento, che abbiano optato per il Dipartimento, nonché dal Segretario amministrativo con voto consultivo, che funge da segretario verbalizzante. Ne fa inoltre parte una rappresentanza del personale tecnico ed amministrativo, nel numero e secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo.

Le modalità di funzionamento del Consiglio sono determinate nel Regolamento di Dipartimento.

Il Consiglio può delegare determinate funzioni alla Giunta.

Art. 67

Il Consiglio programma e gestisce le attività del Dipartimento, in base a quanto stabilito nel presente Statuto e nel suo Regolamento.

Delibera i programmi di ricerca, richiedendo al Consiglio di Amministrazione le risorse umane ed economiche necessarie. Per l'attuazione di detti programmi può chiedere al Consiglio di Amministrazione l'autorizzazione all'utilizzazione di attrezzature preventivamente dichiarate di particolare complessità, per la cui gestione sia necessaria la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato per prestazioni professionali relative al loro uso, qualora vi sia impossibilità di provvedere con personale dell'Ateneo già addestrato ad un tale uso, con personale, anche straniero, estraneo all'Università.

Esprime parere obbligatorio sull'attività scientifica e sull'attività didattica integrativa svolta dal ricercatore che deve sottoporsi a giudizio di conferma.

Valuta l'attività scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore e la relazione da questi presentata ai fini della verifica triennale.

Esprime parere obbligatorio sulla domanda di trasferimento del ricercatore confermato o dell'assistente del ruolo ad esaurimento, da una Facoltà ad un'altra dell'Università.

Art. 68

La Giunta è un organo esecutivo che coadiuva il Direttore. Il suo mandato coincide con quello del Direttore. Il Segretario amministrativo funge da segretario con voto consultivo.

Le modalità di funzionamento della Giunta e la sua composizione sono disciplinate dal Regolamento di Dipartimento.

La composizione della Giunta deve comunque prevedere le rappresentanze dei professori di prima e di seconda fascia, dei ricercatori ed assistenti di ruolo ad esaurimento.

Art. 69

Nel Regolamento di Dipartimento sono definite: le attribuzioni degli organi e le modalità del loro funzionamento; l'entità della rappresentanza del personale tecnico ed amministrativo nel Consiglio di Dipartimento; le procedure per la eventuale attivazione di articolazioni interne; le modalità per l'esercizio del diritto di opzione del personale docente.

Il Regolamento di Dipartimento e le sue successive modifiche, su iniziativa del Consiglio di Dipartimento, sono approvate dal Senato Accademico su parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione; sono emanate con decreto del Rettore ed entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'Università. Qualora il Senato Accademico intenda discostarsi dal parere del Consiglio di Amministrazione, deve procedere con delibera motivata.

Art.70

L'Università promuove l'acquisizione, la conservazione e la fruizione del proprio patrimonio librario, documentale e museale nonché la diffusione dell'informazione anche mediante l'integrazione con il servizio bibliotecario nazionale; promuove altresì la tutela e la valorizzazione dei beni di sua proprietà di interesse storico, artistico, culturale, naturalistico, didattico, scientifico, anche mediante la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati.

Le biblioteche, gli archivi librari, storici e correnti, i fondi librari e i centri di documentazione costituiscono il Sistema bibliotecario di Ateneo.

L'organizzazione del Sistema bibliotecario di Ateneo è disciplinata da un Regolamento di Ateneo approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

L'Università organizza le sue raccolte museali e naturalistiche a fini di studio, ricerca e diffusione culturale e partecipa al sistema museale nazionale e internazionale.

Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 71

La funzione disciplinare nei confronti degli studenti iscritti ai corsi di studio nonché agli altri corsi attivati nell'Università, viene esercitata dal Rettore e dagli altri organi o strutture interessati, in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento degli studenti dell'Ateneo.

Art. 72

I pareri richiesti agli organi di Ateneo, salvo che non sia diversamente disposto, debbono essere espressi nel termine di giorni trenta dal ricevimento della richiesta.

Nel caso in cui la questione, su cui il parere deve essere dato, rivesta carattere di comprovata urgenza, l'organo che deve acquisire il parere può richiedere che questo sia espresso nel termine di giorni quindici.

Trascorsi inutilmente tali termini, la mancata espressione del parere non sarà considerata ostativa alla deliberazione definitiva dell'organo competente.

Art. 73

Le modifiche dello Statuto, ascoltati i Consigli di Facoltà, nonché il Senato degli studenti, limitatamente alle questioni di sua competenza, stabilite nell'art.32, sono approvate dal Senato Accademico con la maggioranza assoluta dei membri, su parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione, espresso a maggioranza assoluta.

Il controllo del Ministero è esercitato ai sensi dell'art.6, comma 9 della Legge n.168 del 9 maggio 1989.

Le modifiche stesse, emanate con decreto del Rettore, entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il potere di iniziativa per le modifiche dello Statuto spetta a tutti gli organi che intervengono nel procedimento di modifica.

Art. 74

Le norme relative all'organizzazione generale dell'Università, in attuazione di quanto stabilito nello Statuto, sono contenute nel Regolamento generale di Ateneo.

I criteri di gestione, le relative procedure amministrative, finanziarie e contabili e le connesse responsabilità sono disciplinati dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Le norme relative al funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Università e degli organi ad esse preposti, sono contenute nel Regolamento didattico di Ateneo e nei Regolamenti interni delle strutture stesse.

Le norme relative alla disciplina degli studenti sono contenute nel Regolamento degli studenti.

Art.75

Il Regolamento generale di Ateneo e le sue modifiche, su parere obbligatorio dei Consigli di Facoltà, di Dipartimento, nonché del Senato degli studenti, limitatamente alle questioni di sua competenza stabilite nell'art.32, è approvato a maggioranza assoluta dal Senato Accademico su parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione, espresso a maggioranza assoluta.

Il controllo del Ministero è esercitato ai sensi dell'art. 6, comma 9 della Legge n. 168 del 9 maggio 1989.

Il Regolamento generale di Ateneo e le sue modifiche vengono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della Legge n.168/1989.

Il potere di iniziativa spetta a tutti gli organi collegiali che intervengono nel procedimento di formazione e di modifica, per quanto di interesse di ciascun organo.

Art. 76

Il Regolamento didattico di Ateneo è deliberato, approvato ed emanato in base alla disposizione di cui all'art. 11 della Legge n. 341 del 19 novembre 1990.

Le modifiche del Regolamento didattico di Ateneo, su parere obbligatorio dei Consigli delle strutture didattiche interessate, nonché del Senato degli studenti, limitatamente alle questioni di sua competenza stabilite nell'art.32, sono deliberate dal Senato Accademico, sono emanate con decreto del Rettore ed entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'Università.

Il potere di iniziativa spetta al Senato Accademico e ai Consigli delle strutture didattiche.

Il controllo del Ministero è esercitato ai sensi dell'art. 11, della legge n. 341/90.

Art. 77

Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, e le successive modifiche, sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, su parere obbligatorio del Senato Accademico, dei Consigli di Facoltà, e di Dipartimento, sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Ministero. Il Regolamento e le sue modifiche debbono essere pubblicati anche sul Bollettino Ufficiale dell'Università.

Il controllo del Ministero è esercitato ai sensi dell'art.6, comma 9 della Legge n. 168 del 9 maggio 1989.

Art. 78

Le norme relative al funzionamento delle diverse strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Ateneo sono disciplinate dai Regolamenti interni delle strutture medesime. Tali Regolamenti e le loro successive modifiche sono deliberati dai Consigli delle strutture interessate nel rispetto delle norme quadro contenute nel Regolamento generale di Ateneo.

I Regolamenti interni delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio sono emanati dal Rettore ed entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'Università.

Prima della loro emanazione, i Regolamenti sono trasmessi al Senato Accademico, il quale sentirà il Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di carattere amministrativo, finanziario e contabile.

Il Senato Accademico entro il termine di sessanta giorni esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi i Regolamenti sono emanati dal Rettore.

Il Senato Accademico può per una sola volta rinviare i regolamenti all'organo proponente, indicando le norme che ritiene illegittime e quelle che intende siano da riesaminare nel merito. Gli organi proponenti possono non conformarsi ai soli rilievi di merito con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti. Qualora tale maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere riproposte.

Art. 79

Il Regolamento degli studenti e le successive modifiche sono deliberati dal Senato Accademico, su parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione e del Senato degli studenti.

Il potere di iniziativa spetta a tutti gli organi che intervengono nel procedimento.

Tale Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'Università.

Il controllo del Ministero è esercitato ai sensi dell'art. 6, comma 9, della Legge n. 168 del 9 maggio 1989.

Art. 80

L'Ateneo si dota di un Comitato di etica con valenza tecnico-scientifica, che esprime pareri obbligatori vincolanti sulla sperimentazione sull'uomo e sull'animale da laboratorio, in accordo con il decreto ministeriale n. 26/92.

Art. 81

La gestione degli impianti sportivi e lo svolgimento delle relative attività vengono affidati, mediante convenzione, al Centro Universitario Sportivo sotto il controllo del Comitato per lo sport universitario, in conformità alla Legge n. 394 del 28 giugno 1977 e successive modificazioni.

Il Comitato è composto:

a) dal Rettore dell'Università o da un suo delegato, che assume le funzioni di Presidente;

b) da due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti che organizzano l'attività sportiva degli

studenti su base nazionale e internazionale;

c) da due studenti eletti secondo le modalità previste dall'art. 9 del decreto-legge. n. 580 del I° ottobre 1973 convertito con modificazioni nella legge n. 766 del 30 novembre 1973 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) dal Dirigente Generale dell'Università, o suo delegato.

Alla copertura della relativa spesa si provvede mediante i fondi stanziati con le leggi n. 394 del 28 giugno 1977 e n. 429 del agosto 1985, con eventuali contributi degli studenti, con congruo fondo appositamente stanziato dall'Università e con i contributi d altri enti.

Art. 82

Al fine di garantire le più opportune connessioni dei compiti didattici, di ricerca e di assistenza e per assicurare la preparazione, la specializzazione e l'aggiornamento permanente dei medici, l'Ateneo, ove non costituisca un policlinico universitario, predispone specifiche intese per la disciplina dei rapporti della Facoltà di Medicina e Chirurgia con le amministrazioni nazionali, regionali e locali preposte al Servizio Sanitario Nazionale e con le aziende ospedaliere, le AULSS e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Analoghe intese e convenzioni, per i fini istituzionali universitari, possono essere stabilite con enti privati, inseriti nella programmazione sanitaria regionale.

Convenzioni per gli stessi fini possono essere attivate per la Facoltà di Farmacia, il corso di laurea in Psicologia e per altre Facoltà, Centri e Dipartimenti interessati, anche con possibilità di prevedere relativo decentramento delle attività amministrative.

Art.83

Il Regolamento di Ateneo, per quanto attiene all'attuazione dell'art.66 del decreto del Presidente della Repubblica n.382/80, relativo ai contratti di ricerca, di consulenza e convenzione per conto terzi, deve prevedere l'utilizzazione del residuo ripartibile delle prestazioni (differenza tra l'importo globale del contratto o convenzione e l'ammontare a consuntivo delle voci di spesa) secondo la seguente ripartizione:

- 1% per la copertura delle spese generali dell'Università;
- 20% al Fondo comune di Ateneo, in attuazione dell'art. 4 del decreto-legge n.55 del 22 maggio 1981, convertito nella legge n.391 del 24 luglio 1981;
- 29% destinato all'Istituto, Dipartimento, Clinica, Centro per acquisto attrezzature scientifiche e didattiche e per spese di funzionamento;
- 50% per i compensi al personale che ha collaborato allo svolgimento della prestazione, cui può essere riconosciuto un compenso annuo fino al 100% della retribuzione annua lorda.

Le spese necessarie per la esecuzione delle prestazioni, consulenze e convenzioni, non possono superare di norma il 50% dell'importo globale del corrispettivo delle medesime. Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare, di volta in volta, il superamento del limite di spesa predetto su richiesta motivata e documentata da parte del responsabile della prestazione.

ART.84

Le Facoltà ed i corsi di studio istituiti nell'Ateneo sono elencati nella Tabella allegata al presente Statuto (Tabella A).

TABELLA A

(ALLEGATA ALLO STATUTO)

ELENCO FACOLTA', CORSI DI LAUREA E CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA ISTITUITI

FACOLTA'	CORSI DI LAUREA	CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA
ARCHITETTURA	- ARCHITETTURA (CL.4) - TECNICHE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO (CL.7) - TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO DEI BENI ARCHITETTONICI (CL.41)	

	- DISEGNO INDUSTRIALE DEL PRODOTTO (CL.42)	
ECONOMIA	- ECONOMIA AMBIENTALE (CL.28) - ECONOMIA AZIENDALE (CL.17) - ECONOMIA ED AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE (CL.17) - ECONOMIA E COMMERCIO (CL.28) - ECONOMIA INFORMATICA (CL.28) - ECONOMIA POLITICA (CL.28) - ECONOMIA E FINANZA(CL.28) - ANALISI DEL TERRITORIO (CL.30)	
FARMACIA	- INFORMAZIONE SCIENTIFICA SUL FARMACO (CL. 24) - BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE (CL. 1) - SCIENZE E TECNOLOGIE DEI PRODOTTI ERBORISTICI (CL. 24) - SCIENZE E TECNOLOGIE DEI PRODOTTI ALIMENTARI E DIETETICI (CL.24) - CONTROLLO DI QUALITA' NEL SETTORE INDUSTRIALE FARMACEUTICO (CL.24) - TOSSICOLOGIA DELL'AMBIENTE (CL.24) - SCIENZE E TECNOLOGIE DEI PRODOTTI COSMETICI (CL.24)	- FARMACIA (CL. 14/S) - CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE (CL. 14/S)
LETTERE E FILOSOFIA	- LETTERE (CL.5) - FILOSOFIA (CL.29) - STORIA (CL.38) - PSICOLOGIA (CL.34) - SERVIZIO SOCIALE (CL.6) - OPERATORE DEI BENI CULTURALI (CL.16) - MUSICA E COMUNICAZIONE (CL.23) - OPERATORE DI ARTI FIGURATIVE, MEDIATICHE E PROGETTUALI (CL.23) - SOCIOLOGIA (CL.36)	
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE	- LINGUE E LETTERATURE STRANIERE (CL.11) - TRADUTTORI ED INTERPRETI (CL. 3)	
MEDICINA E CHIRURGIA	- SCIENZE MOTORIE (CL. 33) - INFERMIERE (CL.1 PROF.SAN.) - OSTETRICO/A (CL.1 PROF.SAN.) - FISIOTERAPISTA (CL.2 PROF.SAN.) - DIETISTA (CL.3 PROF.SAN.) - TECNICO DI LABORAT. BIOMEDICO (CL.3 PROF.SAN.) - TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA (CL.3 PROF.SAN.)	- MEDICINA E CHIRURGIA (CL. 46/S) - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (CL. 52/S)
SCIENZE MM.FF.NN.	- SCIENZE GEOLOGICHE (CL.16)	

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficial*e della Repubblica italiana.

Chieti, 28 settembre 2001

Il rettore: CUCCURULLO

01A11285

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651551/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
LIBRERIA DEGLI UFFICI
Corso Vinzaglio, 11
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - *Provvedimento 1° febbraio 2001 (G.U. n. 78 del 3 aprile 2001)*
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	508.000	262,36
- semestrale	289.000	149,25
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	416.000	214,84
- semestrale	231.000	110,00
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	115.500	59,65
- semestrale	69.000	35,63
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	107.000	55,26
- semestrale	70.000	36,15
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	273.000	140,99
- semestrale	150.000	77,46
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	106.000	54,74
- semestrale	68.000	35,11
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	267.000	137,89
- semestrale	145.000	74,88
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	1.097.000	566,55
- semestrale	593.000	306,25
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	982.000	507,16
- semestrale	520.000	268,55

Integrando con la somma di **L. 150.000 (€ 77,46)** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

	Lire	Euro
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	2.800	1,45
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	162.000	83,66
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	105.000	54,22
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	8.000	4,13

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Lire	Euro
Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	1.300.000	671,39
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	1.500	0,77
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	4.000	2,07

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	474.000	244,80
Abbonamento semestrale	283.000	146,15
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.550	0,80

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari,* sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520	☎ 800-864035 - Fax 85082242	☎ 800-864035